



Dipartimento Territorio-Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio A.I.A.

## **VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 02/02/2024**

**OGGETTO:** *Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990. Istanza di A.I.A. ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/06 – Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.- esecuzione Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023, resa nel giudizio di ottemperanza RG n. 82/2023.*

Il giorno 02/02/2024, il Responsabile del Procedimento Dr. Dario Ciamponi, Dirigente del Servizio DPC025 (Autorità Competente AIA), assume la Presidenza, con il supporto del dipendente Ing. Claudio Tontodonati, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, della Conferenza dei Servizi DECISORIA in forma simultanea e in modalità sincrona telematica art. 14-ter, 14-quater Legge 241/1990 e s.m.i., indetta con nota Prot. n. RA 0517288/23 del 22/12/2023, in esecuzione della Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023 (resa nel giudizio di ottemperanza RG n. 82/2023), con la quale ha annullato l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/332 del 23/12/2022 nonché il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica del 02/12/2023, ordinando alla Regione Abruzzo, in qualità di amministrazione procedente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di disporre i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali al fine di verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte prevenire i rischi per la salute collettiva determinati dall'attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell'attività decritta nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società ricorrente.

**Richiamato** che trattasi di procedimento assoggettato a Conferenza di Servizi decisoria, indetta ai sensi dell'art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14 ter, legge n. 241/1990, per l'acquisizione dei pareri di competenza relativamente all'intervento di cui all'oggetto;

### **Alla Conferenza dei servizi sono stati invitati a partecipare:**

- Comune di Capitignano;
- ARTA Abruzzo – Pescara ;
- ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila
- Provincia di L'Aquila
- Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.;
- Regione Abruzzo – Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura DPD023
- Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026

La Conferenza dei servizi si apre in via telematica sul link appositamente indicato ai soggetti partecipanti alle ore 10,10

### **PRESENTI ALLA CONFERENZA:**

- Regione Abruzzo - Servizio DPC025 – Autorità Competente AIA:  
Dario Ciamponi – Dirigente del Servizio DPC025, Fabio Pizzica - Responsabile dell'Ufficio A.I.A. della Regione Abruzzo;
- Personale Ufficio A.I.A. Regione Abruzzo: Claudio Tontodonati, Alessandra di Domenica e Assunta Iocco;
- Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.: Enrico Bisanzio (delegato), Silvia Picchini (delegato), Napolitano Agostino (Gestore), Avv. Tamburrino;
- ARTA Abruzzo: Simonetta Campana Dirigente della Sezione Valutazioni Ambientali Complesse, Emergenze Ambientali, Rischi di Incidenti Rilevante, Carlo Bellina Agostinone;
- Comune di Capitignano: Luigi Fascetti (vicesindaco);

**ASSENTI ALLA CONFERENZA:**

- Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026;
- Regione Abruzzo - Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo;
- ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
- Provincia di L'Aquila;

**VERIFICATI:**

- I requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
- La regolarità della convocazione

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., art. 29-ter – Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale

**RICHIAMATI:**

- la nota prot. n. RA/223793 del 09/06/2022 con cui si è comunicato l'avvio del procedimento ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.;
- la nota ASL prot. n. 125180/22, in atti al prot. n. RA/263246 del 07/07/2022;
- la nota DPD023 – Ufficio Direttiva Nitrati e Supporto Agrometeo prot. n. RA/265664 del 11/07/2022;
- la nota Comune di Capitignano prot. n. 4471 del 11/07/2022, in atti al prot. n. RA/265905 stessa data;
- la nota ARTA prot. n. 33498/2022, in atti al prot. n. RA/267353 del 12/07/2022;
- la nota prot. n. RA/274292 del 18/07/2022 con cui si è richiesto al Gestore di fornire la documentazione integrativa, nonché, considerato il sequestro preventivo dello stabilimento ex-art. 321 C.P.P. del 10/05/2016, chiarimenti in merito allo stato delle attività di rimozione dei rifiuti presenti al momento del sequestro;
- le note prott. nn. RA/274535 del 18/07/2022, RA/275525 del 19/07/2022, RA/310010 e RA/310017 del 24/08/2022, le note con cui la Ditta ha riscontrato in merito alle integrazioni richieste;
- il parere prot. n. RA/383178 del 03/10/2022 con cui l'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo della Regione Abruzzo ha espresso, con particolare riferimento a quanto disciplinato dalla DGR 314 del 31/05/2021, parere favorevole con prescrizioni;
- il parere prot. n. 0176682/22 del 04/10/2022 con cui il Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (Siesp) della ASL1, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- la nota del Comune di Capitignano prot. n. 6278 del 03-10-2022, acquisita in atti al prot.n. RA/381854 stessa data, con cui il Comune di Capitignano ha trasmesso le proprie determinazioni;
- la nota prot. n. RA/389477 del 05/10/2022 con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica, come previsto dal co. 6 e dal co.2, lett. d) dell'art.14-bis della L. 241/90 e s.m.i., per il giorno 14/10/2022, ore 10:00;
- il parere ARTA prot.n. 48523/2022, acquisito in atti al prot.n. RA/425322 del 14/10/2022;
- la pec inviata dal legale della Ditta, Avv. Tonino Cellini, in data 13/10/2022 ed acquisita in atti al prot.n. RA/425559 del 14/10/2022;
- la nota del Comune di Capitignano prot.n. 6558 del 14/10/2022, in atti al prot.n. RA/426010 stessa data, con cui il medesimo Comune *"[...] chiede la sospensione dei termini procedurali di cui all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/06 – Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. al fine di valutare e individuare le iniziative più idonee alla corretta istruttoria [...]"*;
- il verbale della CdS del 14/10/2022, trasmesso con nota prot. RA/0469498 del 31/11/2022, con cui si era stabilita *"[...] la sospensione dei termini del procedimento per giorni 15, in attesa delle determinazioni del Comune di Capitignano in merito alla compatibilità dell'attività con il PRG approvato nel 2013 e della documentazione aggiornata dal Gestore come da indicazioni di cui al parere ARTA prot.n. 48523/2022."*
- la pec datata 18/10/2022, in atti al prot.n. RA/435709 del 20/10/2022, con cui il Gestore ha trasmesso aggiornamento del PMC, del Piano Gestione Odori e della Tabella di Confronto con le BATc;
- la pec del 25/10/2022, in atti al prot. n. 463524 del 26/10/2022, con cui il Gestore ha sollecitato la scrivente AC all'invio del verbale della CdS del 14/10/2022;
- la pec datata 04/11/2022, in atti al prot. n. RA/475829 del 07/11/2022, con cui il Gestore, a seguito della riunione del 28/10/2022 tenutasi per definire con i rappresentanti di ARTA le modalità di esecuzione del

monitoraggio post operam dell'impatto olfattivo, ha trasmesso ulteriore aggiornamento del PMC e del Piano Gestione Odori, comprensivo di una proposta di piano di monitoraggio;

- la nota del Comune di Capitignano prot.n. 6940 del 31/10/2022, in atti al prot.n. RA/474508 del 04/11/2022, con cui il comune ha richiesto ulteriori 30gg al fine dell'adozione delle determinazioni di competenza;
- la nota prot. n. RA/483979 del 11/11/2022, con cui lo scrivente Servizio ha comunicato la ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi per rilascio dell'A.I.A., e ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. e fissato al 02/12/2022 la data della riunione;
- La nota del Comune di Capitignano prot.n. 7657 del 30/11/2022 con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, all'esito del parere legale richiesto dall'ente, comunica che *"[...] si conferma quanto rilevato con propria nota prot. 6278 del 03/10/2022, ovvero che nell' elaborato denominato "A.7 \_Inquadramento\_urb\_terr.pdf" al punto "1.1.1 Piano Regolatore Generale" viene localizzato il centro zootecnico in oggetto in "Zona Agricola (E2)" del Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Capitignano, ma nello stesso, all'art. 30 "Insediamenti ammessi nelle zone agricole" viene testualmente riportato che: "Da tutte le zone agricole di qualunque tipo, sono comunque escluse le industrie nocive di prima e seconda classe ai sensi delle vigenti leggi sanitarie, nonché le industrie estrattive e le cave.". Da una verifica effettuata sull' Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, D.M. 05/09/1994, viene riportato nel punto "c) Attività Industriali" l'Allevamento di animali quale industria insalubre," pertanto si chiede di verificare la fattibilità di tale attività nella zona di P.R.G. indicata. [...]"*;
- la nota inviata dal Sindaco del Comune di Capitignano con prot.n. 7699 del 01/12/2022, acquisita in atti al prot.n. RA/513392 stessa data, con la quale, ai sensi degli art. 216-217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL), il Sindaco medesimo, in qualità di autorità sanitaria locale, stabilisce le seguenti condizioni ai fini dell'esercizio dell'attività di allevamento di suini presso l'installazione della ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.: *"[...]Evidenziato che, da esperienza diretta sul territorio e raccogliendo gli animi della cittadinanza intera del Comune di Capitignano si è palesato che fin quando l'attività svolta dall' Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. si svolgeva con un numero limitato di capi (fino a 2000 capi), non sono stati riscontrati né problemi a livello odorigeno né di sversamenti di rifiuti nel territorio comunale i quali hanno causato negli anni non pochi danni alla salute pubblica. Pertanto alla luce di quanto sopra, si comunica che si ritiene necessario, al fine di tutelare la salute e igiene pubblica prescrivere alla Ditta Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. lo svolgimento della propria attività con un numero massi di capi pari a 2.000 [...]"*

**RICHIAMATI**, altresì, i seguenti atti annullati dalla Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023:

- il verbale della CdS del 02/12/2022, con cui l'AC si era determinata positivamente al rilascio dell'AIA ritenendo tuttavia vincolante e non superabile la prescrizione resa dal Sindaco del Comune di Capitignano ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero l'adozione del limite di 2000 capi/ciclo;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/332 del 23/12/2022;

**CONSIDERATE:**

- la pec del 31/10/2023, acquisita in atti al prot.n. RA/444995 stessa data, con cui si comunicava la variazione di titolarità del gestore dell'impianto AIA, individuato nel sig. Agostino Napolitano;
- la nota prot.n. RA/517288 del 22/12/2023 con cui, in ottemperanza alla Sentenza TAR Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023, si è convocata nuova seduta della Conferenza dei Servizi in data 23/01/2024
- il Verbale della CdS del 23/01/2024, trasmesso con nota prot.n. RA/39823 del 31/01/2024, con cui si stabiliva *"[...] la sospensione dei lavori in attesa delle integrazioni del Gestore che dovranno pervenire entro il 31/01/2024. La data della nuova conferenza è fissata al 02/02/ 2024. Entro il 01/02/2024 gli Enti interessati sono tenuti a comunicare il nominativo dei partecipanti alla CdS, o in alternativa, a far pervenire via pec le proprie determinazioni, con specifico riferimento a quanto introdotto a seguito del giudizio TAR n. 498/2023 del 08/11/2023 e del Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309. [...]"*
- la peo del rappresentante della ASL1 del 23/01/2024, acquisita in atti con prot.n. RA/ 43102 del 02/02/2024, ha ritenuto di confermare il parere SIESP-ASL 01 Abruzzo prot.n. 176682/22 a suo tempo trasmesso.

- la revisione del Piano di Gestione degli Odori trasmessa dalla Ditta in data 26/01/2024 ed acquisita in atti al prot.n. RA/33053 stessa data;
- la determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024, acquisito con peo del 31/01/2024 ed assunto in atti al prot.n. RA/43114 del 02/02/2024

### PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

Il Presidente Dott. Dario Ciamponi dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti che costituisce oggetto dell'odierna seduta la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica, ai fini del **rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art.29-ter Parte II del D.Lgs. 152/06 alla Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l. per l'installazione sita nel Comune di Capitignano (AQ)**, in esecuzione della Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023 (resa nel giudizio di ottemperanza RG n. 82/2023), con la quale ha annullato l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/332 del 23/12/2023 nonché il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona telematica del 02/12/2022, ordinando alla Regione Abruzzo, in qualità di amministrazione procedente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di disporre i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali al fine di verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte prevenire i rischi per la salute collettiva determinati dall'attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell'attività decritta nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società ricorrente

In particolare nella precedente CdS del 23/01/2023 di aggiornamento della documentazione, a seguito della intervenuta Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023 – RG n 82/23, è emersa la valutazione della revisione del Piano di Gestione degli Odori trasmesso dal Gestore in data 26/01/2024.

Il Presidente Dott. Dario CIAMPONI richiama il contenuto del Verbale della seduta della CdS del 23/01/2024 sottoscritto da tutti i partecipanti, trasmesso con nota prot.n. RA/39823 del 31/01/2024, con cui si era richiesto agli Enti Interessati di *“far pervenire via pec le proprie determinazioni, con specifico riferimento a quanto introdotto a seguito del giudizio TAR n. 498/2023 del 08/11/2023 e del Decreto Direttoriale del 28 giugno 2023, n. 309.”*

La Conferenza dei Servizi prende atto della seguente documentazione pervenuta in linea a quanto richiesto nella seduta precedente del 23/01/2024;

- Revisione del Piano di Gestione degli Odori, trasmessa dalla Ditta in data 26/01/2024 a tutti i soggetti invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi, ed acquisita agli atti regionali al prot.n. RA/33053 in pari data;
- Determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024, acquisito con peo del 31/01/2024 ed assunto in atti al prot.n. RA/43114 del 02/02/2024;

Il Responsabile dell'Ufficio A.I.A. Dott. Pizzica- a proposito della Determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024, trasmessa a tutti gli invitati alla presente seduta con la nota di convocazione Prot.n. RA/39823 del 31/01/2024, ricorda i seguenti passaggi principali:

- *“...di confermare tutti i pareri e gli atti, comunque denominati di competenza dell'Ente, già acquisiti nell'ambito del procedimento afferente all'Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. — Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l ed espressamente fatti salvi dalla richiamata sentenza del TAR — ABRUZZO n. 498/2023 del 08/11/2023*
- *di riservare ogni valutazione in ordine alla conformità urbanista- edilizia dell'insediamento, ribadendo sul punto quanto già rilevato con il parere del Comune di Capitignano prot.n. 7657 del 30/11/2022, acquisito in atti al prot.n. RA/512686 del 01/12/2022, qui da intendersi integralmente richiamato; -*
- *di invitare l'Amministrazione procedente a richiedere apposita integrazione tecnica ai competenti Uffici in ordine al dimensionamento dell'impianto in conformità alla pronuncia del TAR — Abruzzo n. 498/2023 del 08/11/2023”.*

Il Dott. Pizzica, a proposito, richiama il contenuto della Sentenza n. 498/2023 del 08/11/2023, con cui il TAR Abruzzo AQ ha annullato l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DPC025/332 del 23/12/2023, ed, in particolare, quanto di seguito esposto e disposto dall'Organo Giudicante: [...] **3.1. Nel verbale del – OMISSIS**

(n.d.r. del 02/12/2023), conclusivo della Conferenza di servizi, l'amministrazione procedente ha definito il parere del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio 2/4 decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come vincolante ed insindacabile ed ha perciò ritenuto di conformarvisi de plano. **3.2. L'articolo 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante l'utilizzo della congiunzione "nonché", pone sul medesimo piano le prescrizioni relative alle emissioni insalubri, siano esse provenienti dal sindaco, quale autorità preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità, o dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. L'articolo 29-quater, comma 6, non attribuisce pertanto al sindaco né un potere di veto né una posizione di supremazia rispetto alle altre amministrazioni coinvolte nella tutela degli interessi ambientali ma, rinviando alla disciplina generale contenuta negli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli attribuisce, al pari di tutte le amministrazioni portatrici di interessi qualificati, il potere di esprimere un dissenso espresso e adeguatamente motivato. Il comma 7 del medesimo articolo attribuisce altresì al sindaco, in caso di sopravvenienze, il potere di proporre modificazioni all'autorizzazione ambientale integrata già rilasciata, mediante un procedimento di riesame, da svolgersi sempre con le modalità di cui all'articolo 29-quater e dunque mediante la convocazione della conferenza di servizi. La norma impone all'amministrazione procedente di acquisire i pareri obbligatori del sindaco e dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente ma nulla afferma in relazione alla loro vincolatività. 3.3 La rilevanza degli interessi coinvolti nella procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, quali l'impatto ambientale dell'impianto produttivo da un lato e la libertà di iniziativa economica dall'altro, richiede piuttosto di effettuare un'attenta comparazione dei pareri resi dalle diverse amministrazioni e di procedere alla composizione dei predetti interessi, secondo le modalità contemplate dall'articolo 29-quater, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia disponendo le eventuali integrazioni documentali e gli approfondimenti istruttori necessari a valutare la "applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive". 3.4 A fronte delle motivazioni che il Comune di Capitignano ha posto alla base della prescrizione limitativa dell'attività produttiva a non più di 2.000 capi, l'amministrazione procedente avrebbe perciò dovuto disporre approfondimenti documentali e tecnici, da delegare eventualmente al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente o all'ARTA Abruzzo, per verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte a prevenire i rischi di immissioni odorigene e di sversamento dei rifiuti, i quali non possono essere ragionevolmente desunti né dall'attività produttiva svolta in precedenza dalla medesima impresa, specialmente ove, come nel caso di specie, sia trascorso un considerevole lasso di tempo dalla sua cessazione (l'attività di allevamento dei suini risulta cessata dal 2016) né tantomeno dagli «umori» della popolazione, che non sono stati neppure documentati ma semplicemente affermati. 3.5. L'autorizzazione integrata ambientale n. -OMISSIS (n.d.r. provvedimento n. DPC025/332 del 23/12/2023) -, adottata dalla Regione Abruzzo sulla scorta del verbale conclusivo della conferenza di servizi del -OMISSIS (n.d.r. del 02/12/2023), - risulta dunque viziata da un evidente difetto di istruttoria, con conseguente annullamento dei predetti atti di natura provvedimentali. 4. L'effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell'ordinare alla Regione Abruzzo, in qualità di amministrazione procedente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di disporre i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali al fine di verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte a prevenire i rischi per la salute collettiva determinati dall'attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell'attività descritta nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società ricorrente [...]"**

Il vicesindaco del Comune di Capitignano, Dott. Luigi Fascetti osserva che che l'ASL1 si riesprima nuovamente sul parere Prot.n. 7699 del 01/12/2022, a suo tempo già reso dal Comune.

Il vicesindaco del Comune di Capitignano, Dott. Luigi Fascetti, richiamando il parere reso dal Sindaco prot.n. 685 del 31/01/2024, si sofferma sulla conformità urbanistica – edilizia dell'insediamento ivi menzionata e sottolinea che è onere della Regione Abruzzo indicare il dimensionamento dell'allevamento.

Il Presidente Dott. Dario CIAMPONI in ordine alle osservazioni sollevate dal vicesindaco del Comune di Capitignano sul dimensionamento dell'allevamento, osserva che il TAR Abruzzo AQ con la Sentenza n. 498/2023 del 08/11/2023, in particolare al punto 3.4, non indica in capo alla Regione l'onere del dimensionamento dell'allevamento, ma soltanto di disporre " ... **3.4 A fronte delle motivazioni che il Comune di Capitignano ha posto alla base della prescrizione limitativa dell'attività produttiva a non più di 2.000 capi**" approfondimenti documentali e tecnici, da delegare eventualmente al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente o all'ARTA Abruzzo, per verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte a prevenire i rischi di immissioni odorigene e di sversamento dei rifiuti.

Il Presidente Dott. Dario CIAMPONI, in riferimento alla assenza, all'odierna seduta, dell'ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, regolarmente convocata come verificato all'apertura degli odierni lavori, fa presente che la ASL1 con peo del 23/01/2023, acquisita in atti con prot.n. RA/ 43102 del 02/02/2024, acquisita all'odierna seduta, in particolare esprime quanto segue:

***“considerato che la sentenza TAR ha fatto salvi alcuni pareri, tra cui quello espresso dallo scrivente Servizio in data 04/10/22 (prot.0176682/22), si conferma il parere SIESP-ASL 01 Abruzzo, a suo tempo trasmesso.”***

Il Presidente Dott. Dario CIAMPONI osserva, dunque, che quanto espresso dall'ASL1 con la peo del 23/01/2023, acquisita in atti con prot.n. RA/ 43102 del 02/02/2024, vale quale parere indicato dal TAR Abruzzo AQ, proprio in considerazione del fatto che l'ASL1 con la peo del 23/01/2023 riconferma il parere SIESP-ASL 01 Abruzzo prot.n. 176682/22 a suo tempo trasmesso, proprio nella espressa considerazione ***“che la sentenza TAR ha fatto salvi alcuni pareri, tra cui quello espresso dallo scrivente Servizio in data 04/10/22 (prot.0176682/22)”***.

Il Presidente Dott. Dario CIAMPONI, ulteriormente osserva che l'ASL1 è stata pienamente edotta dei documenti quali la Revisione del Piano di Gestione degli Odori, e della Determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024, anche ad essa già trasmesse in vista dell'odierna seduta, e, pertanto la mancata presenza dell'ASL1, regolarmente invitata e pienamente edotta della documentazione soprarichiamata, per le regole vigenti per le procedure Conferenza di Servizi art 14 e ss. della L. n 241/1990, viene a configurare silenzio assenso su detta documentazione.

**Per l'Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l.:** i delegati della Ditta osservano che, in merito al profilo della conformità urbanistica – edilizia dell'insediamento richiamata dal vicesindaco del Comune di Capitignano, questa esula dall'oggetto degli approfondimenti tecnici e integrazioni documentali così come indicato dalla **Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023**, che ha ordinato alla Regione Abruzzo, invece, di disporre i necessari approfondimenti tecnici e le integrazioni documentali solo al fine di verificare l'applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte prevenire i rischi per la salute collettiva determinati dall'attivazione dell'impianto produttivo e dallo svolgimento dell'attività decritta nell'istanza di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla azienda.

Successivamente prendono la parola i rappresentanti dell'Arta Abruzzo che esprimono quanto segue:

- si ricorda come la vigente normativa (titolo III bis parte II del D. Lgs. 152/06) pone in capo al Gestore di una installazione soggetta ad AIA, l'obbligo di applicare le Migliori Tecniche Disponibili definite a livello comunitario, che per gli allevamenti intensivi sono contenute nella DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che contengono, fra le altre, anche le azioni per minimizzare l'impatto odorigeno;
- si ricorda che durante la precedente gestione dell'attività sono emerse diverse problematiche; per tale ragione nell'AIA si ritiene, pertanto, necessario porre la massima attenzione alle azioni che l'azienda deve attuare prima della messa in esercizio per la piena applicazione delle BAT conclusions ed alle azioni di monitoraggio che deve effettuare post operam, sotto la supervisione dell'ARTA. I rappresentanti dell'Arta Abruzzo fanno presente che, con l'emanazione da parte del MASE degli "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività", è ora possibile indicare nell'Autorizzazione i valori di accettabilità dell'impatto odorigeno presso i ricettori, nonché le modalità tecniche operative con cui tali valori devono essere verificati. Gli Indirizzi definiscono inoltre le modalità con cui devono essere gestite eventuali criticità relative all'impatto odorigeno in corso di esercizio, che possono portare al riesame dell'AIA. L'Arta Abruzzo ha pertanto richiesto, nella precedente seduta del 23/01/2024, che l'azienda adeguasse il Piano di Gestione degli Odori agli "Indirizzi".

I rappresentanti dell'Arta Abruzzo confermano che l'Azienda ha dato seguito a quanto richiesto.

Entrambi i rappresentanti Arta Abruzzo, pertanto, rappresentano all'Autorità Competente che occorre aggiornare l'AIA, imponendo l'obbligo per l'azienda di applicare il Piano di Gestione degli Odori revisionato e di rispettare i valori soglia di accettabilità presso i ricettori, chiarendo che, qualora durante l'esercizio emergessero criticità relative all'impatto olfattivo, dovranno essere attuate le azioni previste negli "Indirizzi" che possono portare anche al riesame dell'AIA, se risulterà necessario.

A questo punto il Responsabile dell'Ufficio A.I.A. Dott. Pizzica- Autorità Competente AIA, osserva che alla luce della nuova documentazione e pareri acquisiti finalizzati all' approfondimento così come indicato nella Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023 – RG n 82/23 (in particolare al punto 3.4), emerge come superata la prescrizione limitativa dell'attività produttiva a non più di 2.000 capi, resa dal Sindaco del Comune di Capitignano con il parere Prot.n. 7699 del 01/12/2022, riconfermato con la Determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024.

Il Dott. Pizzica ribadisce, anche, che nell'AIA che verrà rilasciata, comunque, verranno mantenute anche quelle prescrizioni già contenute nella precedente AIA, che non costituiscono oggetto di revisione della sentenza TAR Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023 – RG n 82/23, ovvero che l'attività potrà essere messa in esercizio solo dopo che la Ditta avrà ottemperato a:

- 1. alla rimozione di tutti i rifiuti ad oggi presenti nelle vasche, classificati con codice EER 16 10 02. Si evidenzia che la presente determinazione non autorizza alcuna operazione di smaltimento e/o di recupero e/o di trattamento di rifiuti, e che, pertanto, prima della rimozione dei rifiuti presenti nelle vasche il Gestore dovrà preventivamente ottenere le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta da parte degli Enti Competenti in materia;*
- 2. una volta concluse le operazioni di svuotamento delle vasche di stoccaggio dei liquami dai rifiuti attualmente presenti e prima di ricominciare l'attività di allevamento suinicolo, la Ditta, alla presenza della competente Struttura di ARTA Abruzzo, dovrà verificare l'integrità della membrana impermeabilizzante in pvc termosaldato che ricopre la superficie interna ed il margine superiore delle vasche e dovrà accertare il loro volume reale, provvedendo a realizzare gli eventuali interventi di adeguamento volumetrico nel caso in cui esse non dovessero risultare sufficienti a contenere il liquame prodotto in almeno 120 giorni di attività dell'allevamento;*
- 3. una volta concluse le operazioni di svuotamento delle vasche di stoccaggio dei liquami dai rifiuti attualmente presenti e prima di ricominciare l'attività di allevamento suinicolo, la Ditta dovrà provvedere alla realizzazione del fosso perimetrale di guardia che limiti le eventuali dispersioni dei liquami nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico, nonché ad installare un misuratore di livello ad ultrasuoni con modulo GSM integrato che dovrà attivarsi al raggiungimento di un franco di 50 cm dal bordo vasca;*
- 4. ad effettuare le operazioni di verifica e manutenzione previste per gli impianti tecnologici dal PMC;*
- 5. verificare la possibile presenza di coperture in amianto, e se del caso, ottemperare ai relativi obblighi di legge, comunicando anche all'AC e ad ARTA le azioni poste in essere*
- 6. verificare l'integrità delle coperture dei capannoni e, se del caso, effettuare i necessari interventi di manutenzione ottenendo le relative autorizzazioni/nulla osta dagli Enti competenti;*
- 7. predisporre ed implementare un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle BAT;*
- 8. a relazione all'AC e ARTA sugli adempimenti di cui ai punti precedenti, con almeno 30gg di anticipo sulla data prevista per le operazioni di rincolo, ed attendere il nulla osta dall'AC.*

Il Dott. Pizzica richiama anche l'articolo 29-quater, comma 7, del D. Lgs n 152/2006 che attribuisce al Sindaco, in caso di sopravvenienze, il potere di proporre modificazioni all'autorizzazione ambientale integrata già rilasciata, mediante un procedimento di riesame, da svolgersi sempre con le modalità di cui all'articolo 29-quater del medesimo Decreto legislativo, come espressamente anche indicato dal TAR Abruzzo AQ con la sentenza n 498/2023 del 08/11/2023 RG n 82/2023 (in particolare al punto 3.2).

Il vicesindaco del Comune di Capitignano, Dott. Luigi Fascetti, si rimette alle determinazioni della Regione, puntualizzando che la nuova istruttoria è stata svolta solo da ARTA Abruzzo PE e non dall'ASL1, che ha solo ribadito il parere SIESP-ASL 01 Abruzzo, a suo tempo trasmesso.

Il Presidente Dott. Dario CIAMPONI , a questo punto, richiama la seguente nuova documentazione e pareri acquisiti per verificare, a fronte delle motivazioni che il Comune di Capitignano ha posto alla base della prescrizione limitativa dell' attività produttiva a non più di 2.000 capi con il proprio parere Prot.n. 7699 del 01/12/2022, l' applicabilità di misure alternative o aggiuntive volte a prevenire i rischi di immissioni odorigene e di sversamento dei rifiuti, così come indicato dalla sentenza TAR Abruzzo AQ n 498/2023 del 08/11/2023 RG n 82/2023( vedasi punto 3.4 della Sentenza):

- Revisione del Piano di Gestione degli Odori, trasmessa dalla Ditta in data 26/01/2024;
- Parere favorevole con prescrizione di ARTA ABRUZZO reso nella presente seduta;

- Parere dell'ASL1 reso con peo del 23/01/2023 in atti al protocollo regionale prot.n. RA/43102 del 02/02/2024 acquisita all'odierna seduta, che esprime quanto segue: *"considerato che la sentenza TAR ha fatto salvi alcuni pareri, tra cui quello espresso dallo scrivente Servizio in data 04/10/22 (prot.0176682/22), si conferma il parere SIESP-ASL 01 Abruzzo, a suo tempo trasmesso."*
- Determinazione del Sindaco del Comune di Capitignano prot.n. 685 del 31/01/2024 che , in particolare esprime *"...di confermare tutti i pareri e gli atti, comunque denominati di competenza dell'Ente, già acquisiti nell'ambito del procedimento afferente all'Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-ter Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. — Azienda Agricola Mazzaferri Ulisse S.r.l ed espressamente fatti salvi dalla richiamata sentenza del TAR — ABRUZZO n. 498/2023 del 08/11/2023 ...."*;
- Parere favorevole con prescrizioni prot. n. RA/383178 del 03/10/2022 dell'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo della Regione Abruzzo, confermato nella presente seduta.

Richiama, altresì, i pareri resi con prescrizioni per il rilascio dell'A.I.A n. DPC025/332 del 23/12/2022, quali:

- parere ARTA prot.n. 48523/2022 (in atti al prot.n. RA/425322 del 14/10/2022);
- Verbale CdS del 14/10/2022 trasmesso con nota prot. RA/0469498 del 31/11/2022;
- nota del Comune di Capitignano prot.n. 7657 del 30/11/2022 (in atti al prot.n. RA/512686 del 01/12/2022);
- nota Sindaco Comune di Capitignano prot.n. 7699 del 01/12/2022 (in atti al prot.n. RA/513392 stessa data);

Ricorda che la mancata comunicazione delle determinazioni delle Amministrazioni e dei Settori invitati alla conferenza che non hanno partecipato equivale ad assenso senza condizioni come precisato all'articolo 14-bis comma 4 L. 241/1990;

**A questo punto, all'esito dei lavori della Conferenza per l'esecuzione della Sentenza TAR Abruzzo – AQ n. 498/2023 del 08/11/2023, valutate le specifiche risultanze emerse e che soltanto il Comune di Capitignano con la Determinazione prot.n. 685 del 31/01/2024 ha riconfermato il parere Prot.n. 7699 del 01/12/2022, sulla base delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza si conclude positivamente per il rilascio dell'AIA con capacità massima produttiva di 4380 capi/ciclo a tutte le condizioni e prescrizioni acquisite nella documentazione sopra richiamata.**

**Vista l'impossibilità di sottoscrivere il verbale in originale, tutti i partecipanti riceveranno un modulo di dichiarazione di partecipazione alla CdS e di presa d'atto del verbale, da restituire debitamente firmato entro 3 giorni dal ricevimento della versione definitiva.**

Il presente verbale è costituito da n. 8 (otto) pagine.

Il segretario verbalizzante: Dott. Claudio Tontodonati (firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'UFFICIO AIA: Dott. Fabio Pizzica (firmato elettronicamente)

---

Il responsabile del Procedimento  
Dirigente del Servizio  
Dott Dario Ciamponi



## Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 5647B0A68AA3F2248B1E2D65FF5AED5EB1C7625CFB6023160E4D59929AF92FFF

**Firme digitali presenti nel documento originale**

Firma in formato pdf: DARIO CIAMPONI

**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Posta in partenza

Numero protocollo 0097289/24

Data protocollo 05/03/2024

**Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico**

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAC9CC8-153267

**PASSWORD** cFUCY

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

